



COMUNE DI  
PULSANO  
Provincia di Taranto

COPIA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 30/06/2011

OGGETTO: PIANO commerciale sulle attività di noleggio con conducente e taxi -  
Approvazione

REGOLARITA'  
TECNICA  
Parere: Favorevole  
Data: 16/06/2011  
Il Responsabile del  
Servizio  
Lio Rag. Pasquale  
ZOPPO

L'anno 2011 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 19:15 presso il Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria, seduta pubblica di 1 convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. SMIRAGLIA Giovanni e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT.SSA MARILENA CAVALLO.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti N. 16 consiglieri ed assenti N. 5 in conseguenza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
Avv. Grazioso ECCLERIA	X	
Dott. Luigi LATERZA	X	
Sergio ANNESE	X	
Ing. Francesco LUPOLI	X	
Francesco MARRA	X	
Antonio VINCENTI	X	
Rag. Cosimo COMITA	X	
Dott.ssa Gabriella FICCOLELLI	X	
Filippo FALCO		X
Gennaro OLIVA	X	
Agostino Roberto SPINUTO	X	
Vincenzo CALVELLE		X
Giuseppe LENZI	X	
Giovanni SMIRAGLIA	X	
Rag. Angela DeLo CAMARDA	X	
Dott. Pietro BOBBACCINO	X	
Dott. Vito Michele FIORE		X
Pietro VETRANO		X
Rag. Carmine CHIARELLI		X
Dr. Ciccio Fiore GUZZONE	X	
Dott. Pietro CONTE	X	

Il Presidente in ordine al punto posto all'Ordine del giorno concernete l'approvazione del Piano Commerciale sulle attività di Noleggio con conducente (N.C.C.) e Taxi,

#### INVITA

l'Assessore alle Attività Produttive di relazione in merito.

L'Assessore alle Attività Produttive Rag. Francesco Marra, intervenendo sul punto posto all'ordine del giorno, fa presente quanto segue:

- Con deliberazione di G.M. nr.164 del 04.11.2009, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, questa Amministrazione incaricò la Società "Sistema Impresa" Centro di Assistenza Tecnica - ConfCommercio di Taranto, alla elaborazione di un sistema integrato di Pianificazione di Urbanistica Commerciale per un armonico sviluppo della rete distributiva di vendita;
- Che in data 24 Maggio 2011 con lettera prot. nr.8597 la sopra citata Società ha presentato a questo Comune il "Piano Commerciale sulle attività di noleggio conducente e taxi";

Che in data 7 Giugno 2011 e 13 Giugno 2011, come risulta da verbali allegati alla presente, questo Assessorato ha sentito le OO.SS. di categoria, acquisendo il loro parere favorevole sulla proposta di piano presentata dalla Società Sistema Impresa, con alcune modificazioni e integrazioni;

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare permanente del 23.06.2011, sulla proposta di cui trattasi;

Che per quanto sopra chiede l'approvazione del Piano Commerciale per l'esercizio delle attività di Noleggio con Conducente (N.C.C.) e Taxi, composto da nr.45 articoli, allegato alla presente deliberazione;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltati gli interventi succedutisi sul punto posto all'ordine del giorno, come da resoconto di seduta allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la legge Quadro 21/92,

Vista la L.R. nr.14/95 recante: "modalità di attuazione della Legge Quadro",

D.lgs.285/92 - Codice della Strada,

Decreto Bersani n.248/06,

L.R. nr.22/2006, art.28 comma 1,

D.Lgs. nr.267/2000;

Con voti favorevoli n. 16 espressi per alzata di mano da nr. 16 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente,

## DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto in narrativa esposto il "**Piano Commerciale sulle attività di Noleggio con conducente e Taxi**", composto da nr.45 articoli, allegato al presente atto, compresi i verbali nr. 1 e 2 rispettivamente del 7 e 13 Giugno 2011 relativo ai pareri espressi dalle OO.SS. di Categoria e il verbale della Commissione Consiliare Permanente del 23.06.2011, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare il Responsabile del Servizio dell'adozione degli atti di gestione di propria competenza;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo trascorsi 15 (quindici giorni) dalla data di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune e sul sito Ufficiale del Comune di Pulsano, senza opposizioni o/o reclami di sorta.



Comune di Poggiano

# PIANO COMMERCIALE SULLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CONDUCENTE E TAXI

a cura del dott. Cannizzo Giuliano per conto di Sistema Impresa soc. cons. a.r.l.

## CAPITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Art. 1) Normativa di riferimento*

Il servizio di "autoservizio pubblico non di linea" è disciplinato dalla sottoselezione normativa di riferimento:

- Legge Quadro 21/92;
- Legge Regionale 14/95 recante le "Modalità di attuazione della Legge Quadro";
- D. Lgs 285/92 ovvero il Codice della strada;
- D. M. del 20/04/93 relativo ai " Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture";
- Decreto Bersani - Legge di conversione n. 248/2006;
- Art.28 comma 1 della Legge Regionale n.22/2006

Ai suddetti normativi sopra elencati si affiancherà ogni altra normativa di carattere generale o speciale attinente alla specifica disciplina delle attività oggetto del presente Regolamento.

#### *Art. 2) Definizione dei servizi*

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che prevedono il trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacustri ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportatori o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 1) servizio taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale; 2) servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale.

Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente con autovettura prevedono il trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Il servizio taxi si distingue in:

- a) il servizio di taxi individuale avente lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge a una clientela indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico; il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale; la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale; per le destinazioni oltre i limiti del Comune è necessario l'assenso del conducente.
- b) il servizio di taxi collettivo avente lo scopo di soddisfare le esigenze di più clienti singoli o in gruppi anche con origini e destinazioni distinte, non legati tra sé da altro vincolo se non il contratto di trasporto.
- c) il servizio di noleggio con conducente con autovettura, invece, si rivolge alla clientela specifica che, presso la sede del vettore, avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.

Lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, che sono luoghi privati anche a cielo aperto, presso cui si effettuano le prenotazioni di trasporto. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico del Comune. La prestazione del servizio non è obbligatoria; l'inizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale; il prelievo del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura e la vettura rientri a fine servizio nella rimessa di partenza.

## **CAPITOLO 2)**

### **CONDIZIONI D'ESERCIZIO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### ***Art. 3) Disciplina autorizzatoria degli autoservizi pubblici non di linea e forme giuridiche***

1. L'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica che sia in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. Al fine di espletare il servizio di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, il o i richiedenti possono:

- a) essere iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto;
- b) associarsi in cooperative di produzione o lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva; ovvero riunirsi in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

#### ***Art. 4) Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni***

Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato dell'Unione Europea o di altro Stato extra UE alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
- b) il possesso del requisito morale di cui all'art. 5;
- c) il possesso del requisito professionale di cui all'art. 6;
- d) essere proprietario o, comunque, avere la disponibilità giuridica della autovettura, dimostrabile con la presentazione di un contratto che concerna all'interesse di ottenere la disponibilità materiale del veicolo, per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
- e) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
- f) non avere trasferito la precedente licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla Legge; il possesso di tale requisito è sufficiente a dimostrare anche che il soggetto ha ottenuto la disponibilità materiale del veicolo prevista al precedente punto e);

- b) dimostrare di poter disporre di una sede o di una rimessa, da intendersi come luogo privato anche a cielo aperto, sia nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, attraverso apposito atto debitamente registrato.

I requisiti di cui al punto d) devono essere dimostrati prima del rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

Il requisito di cui al punto g) può essere dimostrato prima dell'inizio del servizio.

#### **Art. 5) Requisiti morali:**

1. Possiede i requisiti morali il soggetto che non abbia commesso reati tali da determinare le seguenti categorie di reato:
  - a) non sia incasso in condanne definitive per reati non colposi comportanti la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni;
  - b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
  - c) non sia stato interdetto o inhabilitato o dichiarato fallito;
  - d) non sia incasso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

#### **Art. 6) Requisiti professionali:**

1. Al fine di poter esercitare il servizio di taxi od il servizio di noleggio con conducente con autovettura occorre dimostrare di possedere il requisito professionale consistente nel essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96 e art.6 Legge 21/92, sezione conducenti di veicoli adibiti al noleggio con conducente effettuato con autovettura, ruolo iscritto presso Provincia di Taranto.

### **CAPITOLO 3)**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI**

##### **Art. 7) Definizione del numero delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate mediante l'applicazione della metodologia suggerita dalla normativa vigente ovvero mediante il rapporto tra autorizzazioni-autovettura/ n° residenti, turisti, visitatori. Considerando il gruppo di residenti/turisti pari a 5.000 e considerando che dalla media aritmetica delle persone presenti nello stesso comune che raggiungono il proprio culmine nel periodo estivo si attesta a circa 40.000 residenti, si può definire il numero di autorizzazioni pari a 8 (otto). Viene prevista anche la possibilità di autorizzare un soggetto abilitato al servizio dedicato ai portatori di handicap.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi sono determinate mediante il rapporto tra autorizzazioni-autovettura/ n° residenti, turisti, visitatori. Considerando il gruppo di

residenti/turisti pari a 10.000 e considerando che dalla media aritmetica delle presenze mensili nello stesso comune che raggiungono il proprio culmine nel periodo estivo si attinga a circa 40.000 residenti, si può definire il numero di autorizzazioni pari a 4 (quattro). Viene prevista anche la possibilità di autorizzare un soggetto sbilanciato al servizio dedicato ai portatori di handicap.

3. Il numero di autorizzazioni così determinato sarà oggetto di opportuna revisione con cadenza triennale oppure ogni qualvolta se ne desurriva una evidente ed accertata necessità.
4. Si prevede, altresì, la possibilità di rilasciare autorizzazioni temporanee stagionali della durata massima di 3 mesi (periodo dal 15/06 al 15/09) e per un numero complessivo di 4 (quattro) autorizzazioni per ogni titolare di autorizzazione dello stesso Comune. Tali autorizzazioni stagionali, che decalano una volta esaurito il periodo operativo stabilito dal Comune, sono comunque subordinate alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia e dal presente regolamento. Resta inteso che il conducente designato per le attività stagionali deve essere regolarmente inquadrato in base alla normativa vigente.

#### CAPITOLO 4)

#### ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

##### *Art. 8) Procedura per l'assegnazione delle Licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autoveicolo con conducente – Bando di Concorso*

1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autoveicolo con conducente sono rilasciate mediante l'indizione di un pubblico concorso per titoli ed esami a persone fisiche che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo.
2. Il bando di concorso, deliberato dall'Organo competente dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio e sui siti web del Comune e della Provincia, e dovrà prevedere:
  - a) il numero delle licenze o autorizzazioni da rilasciare;
  - b) la fascia, per ogni singolo soggetto, di partecipazione al concorso per l'assegnazione di una sola Licenza Taxi e massimo per due licenze di NCC;
  - c) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
  - d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
  - e) l'indicazione dei titoli valutabili, o quelli preferenziali se c'è parità di punteggio, anzianità di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della l. 21/92, titolarità di licenze NCC, disponibilità o possesso di autoveicolo adibito al trasporto di disabili;
  - f) le materie d'esame: - toponomastica locale - luoghi storici e musei comunali e provinciali, - elementi del codice della strada relativo al servizio di che trattasi; - conoscenza del presente regolamento; - nozioni generali relative ai luoghi di interesse turistico; - lingua straniera (facoltativo);
  - g) punteggio previsto per la valutazione dei titoli e il punteggio riservato alla prova d'esame;
  - h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;

- i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'ideospecifico;
- j) il divieto alla partecipazione di lavoratori dipendenti o pensionati.

#### **Art. 9) Modalità di presentazione delle domande**

1. Al fine di partecipare all'assegnazione delle Licenze ed Autorizzazioni dovranno essere debitamente compilate in ogni sua parte, sottoscritte ed inserite in busta chiusa debitamente chiusa e sigillata i moduli di domanda che, in far-simile, saranno predisposti dall'Amministrazione Comunale ed allegati al Bando di Concorso, contenenti tutti gli elementi perché la stessa sia resa valida (generalità persone fisiche, persone giuridiche e propri amministratori e rappresentanti, possesso dei requisiti necessari, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, ed inesistenza di alcuna delle cause che non consentono favorevole rilascio) rese anche sotto forma di autocertificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in cui le dichiarazioni temporaneamente sommitive hanno valore definitivo) e del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
2. E' prevista la possibilità di indire un nuovo Bando, qualora si verifichi la mancanza di domande relative al Bando stesso; il nuovo bando potrà essere approvato solo dopo che siano trascorsi 180 giorni dal giorno di scadenza del precedente.

#### **Art. 10) Commissione di Concorso**

1. Per l'esplicitamento dei concorsi oggetto del presente regolamento, viene nominata, dall'Organo deputato dell'Amministrazione Comunale, apposita Commissione di concorso che sarà composta, dal Responsabile del servizio competente (o da un suo delegato) con funzioni di Presidente e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione; le funzioni di segreteria vengono svolte da un dipendente comunale scelto dal Presidente, che abbia qualifica funzionale non inferiore alla C.
2. In primis, la Commissione aprirà le buste pervenute in tempo ed in relazione all'ordine di arrivo e ne valuterà la regolarità, esaminandosi il contenuto in relazione a quanto stabilito dallo stesso Bando; in caso di eventuali mancanze provvederà a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse dovranno essere prodotte; alla fine dell'esame delle domande, verrà redatto l'elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi.
3. A questo punto, La Commissione determinerà la data dell'esame, che sarà comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R. inviata al domicilio indicato nella domanda. Durante la sessione d'esame è fatto obbligo, ai componenti della Commissione, di presenziare la stessa, pena la nullità della sessione.
4. Il Presidente, quindi, dopo aver espletato la sessione d'esame, convocherà la seduta della Commissione, che nell'ora dovrà avere la presenza unanime dei componenti a pena di nullità della seduta e delle relative decisioni, al fine di valutare le prove d'esame ed i titoli, e di redigere la graduatoria di merito, tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile dell'U.O. Comunale competente per i provvedimenti conseguenti.
5. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedono di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

#### **Art. 11) Criteri di valutazione dei titoli ed esami**

I criteri mediante i quali verranno determinate le materie d'esame ed i titoli ammessi a punteggio e valutate le stesse prove d'esame ed i titoli presentati saranno previsti dallo stesso Bando di Concorso pubblicato e quindi stabilite dall'Organo dell'Amministrazione Comunale che delibera sull'approvazione dello stesso.

#### **Art. 12) Validità delle graduatorie**

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.
2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere assegnate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

#### **Art. 13) Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Il Comune, entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di licenze di taxi e autorizzazioni al noleggio con autoveicolo con conducente, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, dando formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora essa risulti regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.92 n. 300 e al D.P.R. 09.05.94, n. 407.
3. La licenza di taxi può essere rilasciata solo previa dimostrazione dell'assenza di cause contrarie, previste dalla Legge.

#### **Art. 14) Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni**

1. La durata delle licenze e le autorizzazioni sono da considerarsi illimitate salvo il caso di decadenza a causa della perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia, per l'esercizio della stessa attività di servizio di taxi o di noleggio con conducente con autoveicolo.
2. Al fine di accertare che il titolare conservi i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale, effettuato dal responsabile dell'U.D. (o suo delegato) attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni di documenti, e comunque entro la fine del mese di Aprile di ciascun anno.
3. Al fine del controllo per la validazione annuale, il titolare della licenza o autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni previdenziali e dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione a ruolo dei conducenti, - sezione autoveicoli - presso la C.C.I.A.A. di Taranto.

**Art. 15) Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o autorizzazione o di acquisizione dello stesso per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 1 mese dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato su motivata richiesta dell'interessato, una sola volta per un ulteriore mese.

**CAPITOLO 5)**

**TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI**

**Art. 16) Trasferibilità per atto tra vivi.**

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferibili, su richiesta del titolare o del Legale Rappresentante, a persona dallo stesso designata, a seguito di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito la licenza o l'autorizzazione, purché la persona fisica o il Legale Rappresentante o preposto possieda i requisiti di cui agli artt. 4-5-6 del presente Regolamento. La domanda di trasferimento dovrà essere somposta presso l'Ufficio comunale di pertinenza.
2. E' possibile richiedere il trasferimento di licenze per il servizio taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, il titolare o il Legale Rappresentante dovrà chiederne la autorizzazione all'Ufficio comunale di pertinenza, poiché il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) essere divenuto permanentemente inabile o non idoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o la non idoneità al servizio (di cui al precedente comma 2 lettera c) deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente; in tal caso, i titoli autorizzativi e i relativi connessi devono essere riconsegnati entro dieci giorni all'ufficio che li ha rilasciati; il trasferimento di licenza va richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Come prescritto dall'art.9 comma 3 della Legge 15 Gennaio 1992 n.21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio sebbene essa venga conseguita in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.
5. Perché sia valido il trasferimento della Licenza, l'atto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale.

**Art. 17) Trasferibilità per successione mortis causa**

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione, come previsto dall'art.9 comma 2 e 3 della Legge 15/01/1992 n.21, possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, qualora in possesso dei requisiti previsti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del

Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti.

2. L'erede interessato dovrà comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, ed indicare nella stessa comunicazione la propria intenzione a subentrare nella Licenza o Autorizzazione, ovvero l'indicazione della designazione di altro soggetto, non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto; in tutti i casi si dovranno, inoltre indicare il possesso.  
Allegata alla comunicazione citata precedentemente occorrerà allegare una dichiarazione di rinuncia a subentrare nell'attività che dovrà essere autenticata.  
Ove l'erede avesse dato al subentro sia un minore, è data facoltà allo stesso, previa autorizzazione del Giudice tutelare o tutore designato, di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti, fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età.
3. Qualora gli eredi del defunto titolare della Licenza o Autorizzazione intendano trasferire la stessa ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, gli stessi dovranno far pervenire all'ufficio competente, entro e non oltre mesi 6 a decorrere dalla data di decesso, la designazione del subentrante con allegata la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine il subentrante dovrà inoltrare apposita domanda di subentro redatta secondo quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Regolamento.
4. Ove nessun erede o avente diritto siano interessato a continuare l'attività o a trasferire la stessa ad altri familiari o/o a terzi, la comunicazione avrà come oggetto la restituzione del titolo autorizzatorio intestato al parente deceduto.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi verranno considerati come tacita rinuncia e quindi intesa come decadenza del titolo autorizzatorio.

#### **Art. 18) Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitano personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone aventi i requisiti prescritti (art. art. 4-5-6 del presente Regolamento), effettuato con autovettura, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 15 Gennaio 1992 n.21, la sostituzione può avvenire:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annuali;
- c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici eletivi.

Al fine di attestare i motivi di salute indicati alla precedente lettera a) occorre presentare un certificato medico per tutti i casi tranne che per l'inabilità che dovrà essere certificata dall'autorità sanitaria competente.

La sostituzione per motivi di salute non può superare il periodo di due anni in un quinquennio, salvo la proroga di un anno per gravi comprovate ragioni, a pena di revoca della licenza.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti e fino al raggiungimento del ventiduesimo anno d'età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della Legge 230/1962. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di lavoro autonomo per un termine non superiore ai sei mesi ai sensi della Legge 21/1992. Alla richiesta di sostituzione alla guida di cui al prossimo punto 4) occorrerà allegare copia del contratto di lavoro prescelto, nonché l'apertura della posizione Inail ed Inps.
4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo, il possesso dei requisiti precisi e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui al comma 3.
5. Il titolare di autorizzazione di s. c. e., per l'esercizio del servizio può avvalersi di personale dipendente.
6. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza o autorizzazione, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.

#### **Art. 19) Collaboratore familiare**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché anch'essi in possesso dei prescritti requisiti e conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. Per familiare si intendono: il coniuge, i paterni entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
3. Il collaboratore familiare deve prestare il lavoro in modo continuativo e prevalente nell'impresa familiare ed assolvere agli adempimenti contributivi previdenziali.
4. Per avvalersi della collaborazione del familiare occorre presentare richiesta presso l'ufficio comunale competente, mediante istanza corredata della seguente documentazione:
  - a) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi del D.P.R. 445 (del 28/12/2000) (autocertificazione) in base al quale il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
  - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di costituzione della impresa familiare presso la C.C.I.A.A. competente;
  - c) autocertificazioni attestanti i requisiti prescritti, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 (ci) presente Regolamento o idonea documentazione comprovante il possesso;
  - d) copia posizione contributiva del collaboratore;
  - e) appendice al contratto d'assicurazione attestante che la Compagnia prende atto che l'autoventura è condotta anche dal collaboratore familiare;
  - f) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art.10 della Legge 15.01.1992 n.21.

5. A seguito della verifica documentale e dei prescritti requisiti, l'Ufficio competente rilascia, con apposito atto, sulla osta al collaboratore familiare, riportandone la annotazione sull'atto autorizzatorio.
6. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune. E' fatto obbligo, pertanto, la perentoria comunicazione, da parte del titolare, delle variazioni o dello scioglimento dell'impresa familiare, in forma scritta all'Ufficio competente entro 30 giorni dalle modifiche intervenute.

#### CAPITOLO 6)

#### OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

##### *Art. 26) Obblighi imposti ai conducenti*

1. Tutti i conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati ad osservare i seguenti obblighi:
  - a) conservare in perfetto stato di efficienza e polizia il mezzo;
  - b) preferire il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi presso l'indirizzo indicato dal cliente o, comunque, rispettare quello indicato, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente;
  - c) trasportare con la massima cura, diligenza e nel rispetto delle regole del Codice della Strada i bagagli in possesso dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non ostacoli l'autoveettura; in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
  - d) percorrere, purché richiesto dal cliente, strade private, delimitate da cancelli, purché l'accesso non sia ritenuto palesemente pericoloso;
  - e) apporre sulla vettura o natante i contrassegni distintivi di riconoscimento;
  - f) effettuare, in ogni caso, il servizio di trasporto impostogli dagli Agenti di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri, Gendini di Pianza, Polizia Penitenziaria, ecc.) per motivi di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza), anche se questo possa significare l'interruzione del servizio già in corso per un altro cliente;
  - g) aggiornare e conservare all'interno dell'autoveettura i documenti di circolazione e guida, nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
  - h) indossare, durante le ore di svolgimento del servizio, un idoneo abbigliamento e comunque consonante al pubblico servizio prestato;
  - i) mantenere un comportamento decoroso e nel rispetto del servizio rivolto al pubblico nonché assumere un atteggiamento consono con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
  - j) verificare, al termine di ogni servizio, che il cliente non dimentichi oggetti o altro e, ove si verificasse la dimenticanza, restituire prontamente al legittimo proprietario la cosa dimenticata oppure, trovandosi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di 24 ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;

- k) accettare il trasporto di animali al seguito dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.L.vo n. 285/92, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
  - l) comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla data di variazione, qualsiasi modificazione sia intervenuta nei propri dati personali, agli uffici comunali competenti;
  - m) comunicare eventuali notificazione delle Prefetture, relative a sospensioni della patente o risiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
  - n) in caso di sequestro dell'autoveicolo, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
  - o) erogare il servizio per persone affette da qualsiasi patologia anche grave, previa esibizione della certificazione medica attestante la patologia dalla quale risulti, in modo inequivocabile che la persona trasportata non sia affetta da malattie infettive o facilmente trasmissibili; nel caso sia stato effettuato, per errore, una persona affetta da patologia trasmissibile, il mezzo dovrà essere sottoposto a disinfezione e sanificazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia;
  - p) comunicare tempestivamente in forma scritta, all'ufficio comunale competente, l'evenienza di un sinistro stradale.
2. I conducenti del servizio taxi dovranno osservare, altresì, i sotto elencati obblighi, ovvero:
- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente, da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero consentito dall'omologazione dell'autoveicolo, purché non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuso servizio";
  - b) ad avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, al fine di far comprendere che il taxi è "libero" anche se in movimento e fuori la piazzola;
  - c) informare preventivamente, il cliente del costo unitario del trasporto e dell'eventuale costo delle maggiorazioni previste, nonché l'eventuale costo maggiorato per il passaggio dalla zona a tariffa urbana a quella a tariffa extraurbana e viceversa, fornendo i chiarimenti richiesti e pretendere il pagamento del solo importo indicato sul tassometro maggiorato degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune;
  - d) assicurarsi del perfetto funzionamento del tassometro e del regolare calcolo delle cose applicando la tariffa vigente;
  - e) riportare i tempi di servizio assegnati e gli orari prescritti.
3. I conducenti del servizio di noleggio con conducente, invece, sono tenuti al rispetto dei seguenti ulteriori obblighi, ovvero:
- a) dare tempestiva comunicazione (max. 15 gg.) della variazione dell'indirizzo della ditta con richiesta di annotazione sull'autorizzazione, da depositare presso il competente Ufficio Comunale;
  - b) riportare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;

- c) assicurarsi del perfetto funzionamento del contachilometri;
- d) dare tempestiva comunicazione in forma scritta, entro le successive 48 ore, al competente ufficio comunale di ogni eventuale sospensione del servizio stesso e del relativo periodo di sospensione.

**Art. 21) Diritti dei conducenti**

- 1. E' diritto di ciascun conducente di taxi e autovetture in servizio di noleggio di :
  - a) essere tempestivamente informati dall'Ufficio Comunale competente circa le eventuali variazioni della toponomastica cittadina;
  - b) richiedere al cliente un anticipo di importo non superiore al 50% del costo presunto del trasporto richiestogli, nel caso in cui il servizio comporti dei costi rilevanti;
  - c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 del presente Regolamento;
  - d) rifiutare il servizio a persona o gruppo di persone che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
  - e) non accettare il servizio a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile.
- 2. Nei casi d) ed e) è fatto obbligo, da parte del conducente, di informare l'Ufficio Comunale competente mediante l'invio di una nota informativa.

**Art. 22) Divieti per i conducenti**

- 1. Tutti i conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a rispettare i seguenti divieti:
  - a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri oppure in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
  - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
  - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
  - d) fumare all'interno dell'abitacolo e mangiare durante la corsa;
  - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
  - f) togliere ovvero occultare segai distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
  - g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
  - h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
  - i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scortesi o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
  - l) fuori servizio, usufruire delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
  - m) trasportare animali di loro proprietà;
  - n) consentire la codazione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea, durante l'esercizio del servizio;

- k) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

**Art. 23) Divieti specifici per l'esercizio il servizio taxi**

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 26, per l'esercizio il servizio taxi è vietato:
- a) cibarsi durante la sosta all'interno dell'autovettura;
  - b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
  - c) effettuare il trasporto di passeggeri con il segnale "VETTURA LIBERA";
  - d) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
  - e) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi diffiniti;
  - f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, senza esplicita richiesta da parte di costoro;
  - g) prelevare la clientela all'esterno del territorio comunale senza iniziare il servizio all'interno del territorio stesso.

**Art. 24) Divieti specifici per l'esercizio il servizio di noleggio autovettura con conducente**

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 22, all'esercizio il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stationare sul suolo pubblico.

**CAPITOLO 7**

**CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

**Art. 25) Caratteristiche e dotazioni generiche delle autovetture**

1. Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono possedere le seguenti caratteristiche:
- a) essere conformi agli standard sulle emissioni inquinanti previsti, alla data di emanazione del Bando Pubblico di assegnazione delle autorizzazioni e Licenze, da appositi decreti del Ministero dei Trasporti. La citata conformità non è prevista per quelle vetture adibite a servizio di noleggio con conducente che sono immatricolate come autovetture d'epoca o d'interesse storico e collezionistico; annualmente, in sede di verifica delle tariffe, il Comune stabilisce eventuali standard sulle emissioni inquinanti superiori a quelli precedentemente previsti;
  - b) avere idonea agibilità e almeno tre porte;
  - c) avere in dotazione un bagagliaio che possa contenere un congruo numero di bagagli, eventualmente incrementato mediante l'uso del portapacchi omologato installato sul tetto dell'autovettura;
  - d) essere orologate per il trasporto di almeno quattro posti, incluso il conducente;
  - e) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - f) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;

#### **Art. 26) Caratteristiche e dotazioni specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi**

1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 25, le autovetture adibite al servizio taxi devono:
  - a) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 28 del presente regolamento;
  - b) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela, espeso in modo ben visibile; esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
  - c) recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta in colore nero "servizio pubblico";
  - d) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con la dicitura "taxi";
  - e) se collegato a un ponte radio, recare ben visibile sui parafranghi anteriori il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune;
  - f) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell'eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati;
  - g) essere dotate di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

#### **Art. 27) Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente**

1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 25, le autovetture adibite al servizio taxi devono:
  - a) recare all'interno del parabrezza anteriore o sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio"; nella parte posteriore una targa metallica inamovibile, recante la dicitura "N.C.C."; lo stemma comunale; il numero dell'autorizzazione. La forma dei contrassegni previsti dalla legislazione vigente è individuata in allegato al presente Regolamento.
  - b) presentare uno schema di collocazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi. La colorazione deve essere tale da non ingenerare nell'utente alcuna possibilità di confondere la vettura adibita a servizio di noleggio con conducente con una vettura adibita a servizio di taxi;
  - c) essere dotate di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
2. È vietata l'installazione a bordo di strumentazioni anche amovibili finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizi degli utenti.
3. A bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente è vietata anche l'installazione di strumentazioni quali tassametri, apparecchi contachilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importo e/o tariffe. Inoltre sui veicoli adibiti a N.C.C. non è possibile apporre scritte adesive od espone integre anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.

#### **Art. 28) Tassametro per il servizio taxi**

1. Le autovetture adibite a servizio taxi dovranno dotarsi di un tipo di tassametro, approvato dal competente ufficio comunale, ed avere le seguenti caratteristiche tecniche:
  - a) funzionare a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
  - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non comporti l'inserimento di altre tariffe;

c) essere omologato e collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e il cliente possono leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute;

d) essere progettato in modo tale da riportare gli importi secondo la moneta europea ovvero l'euro (€).

2. Il Tassametro, ai fini dell'erogazione dell'attività del servizio taxi, dopo l'installazione sull'autovettura è sottoposto a verifica da parte dei Uffici Comunali competenti (Vigili Urbani e Attività Produttive) per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, del corretto posizionamento e della corretta taratura tariffaria: a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a plombatura e quindi messo in funzione.

3. Tutte le modifiche avute effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 2.

4. Il tassametro deve altresì:

a) essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio, e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;

b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

5. E' fatto divieto l'uso di tassametri imperfetti o comunque alterati.

6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve sospendere immediatamente il servizio. Qualora l'avaria avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su esplicita richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spionatura del tassametro; in tal caso si provvederà suivamente ai sensi del precedente comma 2.

9. Il tassista è tenuto a notificare agli Uffici Comunali competenti (Vigili Urbani e Attività Produttive) ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

#### **Art. 29 Avaria e sostituzione dell'autovettura**

1. Nel caso in cui si verifici la sospensione del servizio a causa di una avaria dell'autovettura o per altre cause di forza maggiore, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Nel caso di avaria tale da configurarsi l'esigenza di sostituire l'autovettura, il titolare della licenza o autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile del Servizio alla sostituzione dello stesso con un altro dotato delle medesime caratteristiche previste dagli artt. 25/26/27/28 del presente regolamento, con successiva annotazione nella stessa licenza/Autorizzazione.

3. Non è consentita la sostituzione del veicolo e la messa in esercizio dello stesso senza la preventiva autorizzazione citata al precedente punto 2.

#### **Art. 30) Verifica periodica sui veicoli**

1. Prima dell'immissione in servizio, e successivamente quando ne sia presente l'esigenza, gli autoveicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente sono sottoposti a controllo da

parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 31, 32 e 33 del presente regolamento, fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M. C. T. C. Il competente ufficio comunale, per il controllo può avvalersi della Polizia Locale.

2. Nel caso in cui a seguito della verifica, l'autovettura sottoposta a controllo presenti anomalie o lacune in relazione alle caratteristiche previste dal presente regolamento, il titolare della Licenza/Autorizzazione è tenuto a provvedere, nel termine perentorio indicato dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente, ad introdurre e/o ripristinare le condizioni idonee all'ottenimento dell'idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, l'Autorità competente provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo e orario indicati, salvo casi di forza maggiore documentati e accettati da parte dell'ufficio comunale competente.

4. In caso di regolarità della verifica, l'ufficio comunale competente provvede a rilasciare apposita attestazione d'idoneità della vettura.

#### **Art. 31 *Radio telefono specifico per il servizio taxi***

1. E' data facoltà al titolare della Licenza di taxi di svolgere il servizio avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.

2. Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il tassista a raggiungere il luogo di chiamata, fatte salve le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.

3. La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi da effettuarsi entro le dodici ore precedenti.

4. Il servizio di radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.

### **CAPITOLO II - CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### **Art. 32 *Criteri di stationamento delle autovetture adibite a servizio taxi***

1. Lo stationamento delle autovetture adibite al servizio taxi deve avvenire in aree (piazze) pubbliche, all'uso predisposte, che saranno indicate dall'Organo Comunale competente che adatterà, per il caso, uno specifico provvedimento nel quale sarà, altresì, indicato che allo stesso Comune spetterà l'affollamento e la manutenzione delle piazze, nel rispetto della normativa vigente e delle recenti norme previste dal Codice della Strada.

2. L'ordine di stationamento e l'ordine di partenza dei taxi corrisponderà all'ordine di arrivo presso la piazza.

3. E' facoltà dell'Organo Comunale competente lo spostamento in altra area o l'interruzione dall'uso da tutte le piazzole di sosta, tutte le volte che sorgano motivi di interesse pubblico o quando lo si ritenga necessario.

4. Quando il taxi è libero, è consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, per l'immediata prestazione.

#### **Art. 33 Turni e orari del servizio taxi**

1. L'Organo Comunale competente di concerto con l'Associazione di categoria più rappresentativa, determina la formazione e l'orario di svolgimento del servizio taxi nonché il relativo controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l'organizzazione del servizio stesso.

2. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi e orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può essere inferiore a sei ore.

3. E' fatto obbligo al titolare della Licenza di taxi l'esposizione, in numero visibile dall'esterno della vettura, della scheda mensile rilasciata dal Comune, dove saranno riportati il turno e l'orario di servizio prescritto.

4. Lo stesso titolare, altresì, ha l'obbligo di conservare le schede mensili di cui al comma 3, al fine di eventuali controlli da parte dell'entità competente.

5. Il contrassegno dilatorio del turno dovrà essere posto sul lunotto posteriore del taxi, in alto a destra.

6. E' data facoltà, al Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, a causa di gravi motivi di salute o gravi situazioni familiari, possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta supportata da apposita certificazione.

7. Possono essere esentati dal turno notturno i titolari di Licenza che abbiano compiuto i 60 anni di età o che abbiano maturato i 30 anni di anzianità di servizio e le donne.

#### **Art. 34 Trasporto di soggetti portatori di handicap**

1. I servizi di taxi e noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

2. Il Comune, come previsto dall'art.7 comma 1, consente il rilascio di una Licenza specifica per il trasporto di soggetti portatori di handicap, di particolare gravità, aditando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina di particolari dimensioni o con particolari esigenze.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.07.96, n. 503.

#### **Art. 35 Corrispettivi e Tariffe**

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è determinato dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Comune, in base ai criteri determinati dalla legislazione di settore vigente.

2. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dal Comune che, nella

determinazione della stessa, dovrà tenere in considerazione i costi necessari per l'espletamento del servizio nonché eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale da parte del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente e potranno essere modificate in misura congrua non superiore alla variazione annuale dell'indice ISTAT.

Lo stesso Responsabile dovrà individuare, nell'ambito del territorio comunale, le zone urbane in cui applicare la tariffa a base multipla nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi, non cumulabili tra loro. Sono altresì stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi.

3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente, scritte in lingua italiana, devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in più lingue.

#### **Art. 36 Ferie, assenze, aspettative**

1. E' concessa ad ogni titolare di licenza o autorizzazione il diritto ad un congedo di trenta giorni annui da usufruire anche in periodi frazionati. L'ufficio comunale competente può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, qualora riscontri che la stessa determina carenza di servizio.

2. Nello specifico, per il servizio taxi, qualsiasi giorno di assenza (singolo o cumulativo) ed impiegato a qualunque titolo (ferie o altro), dovrà essere comunicato entro le ventiquattrore dal suo inizio all'ufficio comunale competente, fermo restando la facoltà concessa allo stesso dall'art. 18 del presente regolamento, di farla sostituire.

3. Per il servizio di noleggio con conducente, invece, la comunicazione dovrà avvenire entro 15 gg. prima dell'inizio dell'assenza per ferie o per aspettativa, sia essa singola o cumulativa.

Ogni cinque anni può essere concessa un'aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessazione della licenza comunale al servizio taxi o dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

La richiesta di aspettativa deve essere motivata e documentata.

Le assenze per cause familiari, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono conteggiate come giorni di ferie.

#### **Art. 37 Servizio di trasporto Taxi di tipo collettivo**

1. Il servizio taxi collettivo viene offerto al pubblico in modo indifferenziato su percorsi urbani flessibili, per soddisfare le esigenze di più clienti singoli o in gruppi, anche con origini e destinazioni distinte.

2. Il servizio può essere attivato in atto o su persona determinata e in occasioni particolari definite dal Comune.

3. La prestazione del servizio taxi collettivo è obbligatoria in ambito comunale.

4. La tariffa è determinata dal Comune.

#### **CAPITOLO 9) - VIGILANZA, MONITORAGGIO ED INOSSERVANZA DELLE NORME**

##### ***Art. 38 Attività di Vigilanza***

L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione ed agli altri Organi Statali previsti dalla normativa e nell'ambito delle rispettive competenze.

##### ***Art. 39 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - taxi e noleggio con conducente con autoveicolo***

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94, (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici), ai fini del monitoraggio della qualità del servizio taxi e noleggio con conducente con autoveicolo e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio, o sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema che sarà adottato dall'Ufficio competente.

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni nonché a collaborare con il Comune per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. In accordo con le organizzazioni di categoria il Comune provvederà alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

##### ***Art. 40 Casi di sospensione e revoca della licenza/autorizzazione***

L'autorizzazione/licenza può essere temporaneamente sospesa o revocata nel caso in cui il titolare:

- a) non inizi il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
- b) interrompa il servizio senza giustificato motivo;
- c) non applichi le tariffe in vigore;
- d) eserciti una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi, pur essendo titolare di licenza di taxi;
- e) controvenga all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi;
- f) non adempia agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
- g) non ottemperi alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- h) controvenga alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- i) sostituisca altri o si faccia sostituire abusivamente nel servizio;

4. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
5. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminarsi all'autore della violazione.
6. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione è data per un minimo di sette giorni o un massimo di sei mesi; la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. È facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione, dopo il rinvio a giudizio, durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 6 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio sia alla fine del periodo di sospensione.
7. La revoca o la sospensione della licenza o autorizzazione viene comunicata al competente Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.).
8. Contro il provvedimento di sospensione/revoca della licenza o autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorri i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

**Art. 41 Decadenza della licenza o autorizzazione**

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. L'Autorità competente dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) esplicita dichiarazione acritica di rinuncia da parte del titolare;
  - b) quando, dopo la morte del titolare, gli eredi o i legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art. 20 del presente regolamento;
  - c) dopo alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
  - d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
  - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 20 e 21 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi art. 20 e 21.
3. La decadenza viene comunicata al competente Dipartimento Trasporti Terrestri per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e per conoscenza alla Provincia di Taranto.

#### *Art. 42) Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza*

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

#### *Art. 43) Sanzioni amministrative*

1. Ogni inosservanza alle disposizioni del presente regolamento che non trovino la loro previsione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre fonti normative, è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dalla normativa di settore e dalla normativa sull'ordinamento degli enti locali (L.R. 22/96 art. 20 e 24 e D. Lgs. N. 267/2000 art. 7-bis).

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 206,58 nel caso di non osservanza degli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conduttore, ovvero delle norme di cui alla legge regionale

### CAPITOLO 9 - NORME FINALI E TRANSITORIE

#### *Art. 44) Norma finale*

1 L'Ufficio del Comune di Palano preposto alla materia è l'Ufficio Commercio.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

3. Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 5 sono fatte salve e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

#### *Art. 45) Efficacia del Regolamento*

Il presente Regolamento diverrà esecutivo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale e della pubblicazione presso l'Albo Pretorio nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, sostituendo ed abrogando ogni altra preesistente regolamentazione consuale esistente in materia.

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



*Settore Attività Produttive*

## APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER TAXI E N.C.C.

VERBALE NR.1 DEL 7 GIUGNO 2011

L'anno duemilaundici, il giorno 7 del mese di giugno, alle ore 17,00, nella sede Municipale del Comune di Pulsano, giusta avvisi diramati dall'Assessore alle AA.PP. con nota prot. nr.9056 del 01.06.2011, trasmessa via fax, si sono riunite le OO.SS., in subordine della Commissione Consultiva come prevista dall'art.4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21.

Sono presenti:

- 1) Rag. Francesco Marra - Assessore alle AA.PP.,
- 2) Sig. Giovanni Molinaro - U.G.L. Taranto,
- 3) Sig. Giuseppe Pepe - CONFARTIGIANATO Taranto.

Assenti, benché invitate: FIT CISI, TRASPORTI, UTL TRASPORTI, FIT C.G.L. , ANAV Roma.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Pasquale Zoppo - Responsabile dell'Ufficio AA.PP..

L'Assessore 3 ringrazia i presenti per essere intervenuti alla riunione e passa quindi alla trattazione dell'Ordine del Giorno, così come proposto.

Si passa quindi all'esame del Piano per il rilascio delle autorizzazioni per TAXI e N.C.C., come predisposto dalla Società Confservizi di Taranto, incaricata dall'Amministrazione Comunale.

La Commissione alacrcemente procede alla lettura del Piano, sino all'art.9, apportando le modifiche, come si evince dall'allegato prospetto.

Dopo di ciò aggiorna i lavori a lunedì 13 giugno 2011, ore 16,30.

Letto, Approvato e Sottoscritto

L'Assessore Rag. Francesco Marra

L'U.G.L. Sig. Giovanni Molinaro

Confartigianato Sig. Giuseppe Pepe

Il Segretario della Commissione  
Pasquale Zoppo

Tel. 0995312242 - Tel./Fax 0995312408

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



*Settore Attività Produttive*

Commissione per l'esame e discussione del Piano per rilascio autorizzazioni Taxi e N.C.C.

VERBALE NR.2

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 16,30, nella sede Municipale del Comune di Pulsano, giusta avvisi diramati dall'Assessore alle AA.PP. con nota prot. nr.9482 del 10.06.2011, trasmessa via fax, si sono riunite le OO.SS., in subordine della Commissione Consultiva come prevista dall'art.4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21.

Sono presenti:

- 4) Rag. Francesco Marra - Assessore alle AA.PP.,
- 5) Sig. Giovanni Molinaro - U.G.L. Taranto,
- 6) Sig. Giuseppe Pepe - CONTARTIGLANA IO Taranto,

Assenti, benché invitati: FIT CISL TRASPORTI, UIL TRASPORTI, FILT C.G.I.L., ANAV Roma.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Pasquale Zoppo - Responsabile dell'Ufficio AA.PP.

L'Assessore 3 ringrazia i presenti per essere intervenuti alla riunione e passa quindi alla trattazione dell'Ordine del Giorno, così come proposto.

Si passa quindi all'esame del Piano per il rilascio delle autorizzazioni per TAXI e N.C.C., come predisposto dalla Società Conservizi di Taranto, incaricata dall'Amministrazione Comunale.

In prosieguo della seduta del 7 giugno scorso, la Commissione procede alla lettura del Piano, apportando le relative modifiche e integrazioni.

Dopo esame e discussione il Piano, con le modifiche e integrazioni, viene approvato all'unanimità.

Dopo di ciò l'Assessore sottopone all'esame le domande pervenute a nome dei Sigg. Papa, per il rilascio delle licenze di Taxi.

La Commissione, esprime parere favorevole, con riserva, al rilascio delle licenze di taxi a carattere provvisorio, fermo restando il possesso di tutti i requisiti di legge, previsti per legge ( Legge 21/92 e L.R. 14/95)-

I lavori terminano alle ore 17,30.

Letto, Approvato e Sottoscritto

L'Assessore Rag. Francesco Marra

L'U.G.L. Sig. Giovanni Molinaro

Tel. 0995312242 - Tel./Fax 0995312208

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



*Settore Attività Produttive*

Confartigianato Sig. Giuseppe Pepe

*Giuseppe Pepe* \_\_\_\_\_

il Segretario della Commissione  
Pasquale Zoppo

*Pasquale Zoppo*

Tel. 0995312242 - Tel./Tax 0995312208

Orari apertura uffici: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e Martedì dalle ore 16.00 alle 17.30.



# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Prot. n.

COMUNE DI PULSANO (TA)
24 GIU. 2011
ARRIVO AL FIANCO DELLO

Pulsano, li

**Oggetto :** *Trasmissione verbale del 23.06.2011 riunione commissione consiliare  
« LL.PP. -Urbanistica - AA.PP »*

*Al Presidente del C.C.  
Smiraglia Giovanni  
Al Sig. Sindaco  
Avv. Giuseppe Ecclesia  
Al Segretario Generale  
Dott.ssa Marcella Calia*

**SEDE**

*In allegato si trasmette copia del verbale di cui all'oggetto.  
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.*

*Il Presidente della Commissione*

*Dr. Pietro Conte*

Commissione Cavalieri "Lavoro Pubblico" - Urb. A.P.P.

di cui tutti il giorno 13 del mese di giugno alle  
ore 16.45. giust. convocazione con nota 10013 del  
17.06.2014 si riunisce la suddetta commissione  
Sono presenti: dr. Conte Pietro, Spiniotti Agostino, Robert  
Kent Giuseppe

Svolge la funzione di segretario il compagno di bene,  
Assunto la presidenza della commissione, viene  
l'assunto del sig. Pietro dettando il sig. dr. Conte  
Pietro. Sono presenti l'ass. e l'ass. e il sig. dr. Zapp  
Si passa alle discussioni del 1° punto "Tema con  
merciale sulle attività di noleggio con conducente  
e Taxi - affiliazione".

Il dr. Conte invita l'ass. e l'ass. a relazione  
in merito.

Dopo l'attesa e l'approfondimento di discussione  
la commissione all'unanimità dei presenti,  
viste le condizioni di incerti paralleli con i  
detti: conducente, esplicito favorevole.  
Si passa al 2° punto "Tema di localizzazione  
dei punti vendita di giornali, quotidiani e peri-  
odici d'approvvigionamento".

Il Presidente Conte invita l'ass. e l'ass. a re-  
lazione.

Dopo una puntuale e capillare relazione dell'ass. e  
l'ass., che spiega il regolamento nei vari punti  
del caso. Conte esplicito favorevole per la  
sua opinione. Il dr. Spiniotti del punto suddetto  
Si confrontano i punti e si esplicito favorevole  
Si passa alla votazione del suddetto punto  
post in discussione.

**Presidente SMIRAGLIA**

Passiamo al punto n. 2: *"Piano commerciale sulle attività di noleggio con conducente e taxi - Approvazione"*.

L'intervento è dell'Assessore Marra.

**Assessore MARRA**

Buonasera a tutti. Buonasera Presidente, buonasera a tutti i Consiglieri.

Prima di addentrarci nello specifico dei due piani che approviamo stasera, bisogna fare una breve premessa: la Legge Regionale n. 11 del 2003 ha abrogato tutti i Piani Commerciali esistenti in tutto il territorio della Regione Puglia ed ha imposto la predisposizione di nuovi strumenti di programmazione e pianificazione, in conformità con lo strumento urbanistico, nel nostro caso il PUG.

Nel settembre del 2009, questa Amministrazione Comunale ha dato mandato a Sistema Imprese di predisporre questo Piano, che si compone del Piano del servizio di noleggio con conducente e taxi, di giornali e riviste che proponiamo quest'oggi, del piano delle medie strutture di vendita, del piano del commercio su aree pubbliche, del piano sui pubblici esercizi, somministrazione di alimenti e bevande e del piano sul centro storico, che approveremo nelle prossime sedute.

Il 24 maggio del 2011, Sistema Imprese ci ha consegnato i primi due piani, quelli che approveremo ora.

Successivamente l'Assessorato alle Attività Produttive si è prodigato affinché si facesse iter stabilito dalla Legge, cioè la convocazione dei sindacati per l'espressione del parere di loro competenza e quello nel caso di modifiche all'interno del piano. Abbiamo fatto due riunioni per ciascun regolamento e sono scaturite delle modifiche. Successivamente il piano, prima dell'approvazione in Consiglio, è passato nella Commissione Consiliare Attività Produttive, Urbanistica e Lavori Pubblici.

Detto questo, passiamo alla discussione dei piani. L'auto-servizio pubblico non in linea si compone del servizio taxi e noleggio con conducente.

Fra i due servizi ci sono tre differenze sostanziali: la prima è che l'inizio del servizio del taxi inizia su piazzola di sosta comunale pubblica, invece quello del noleggio con conducente avviene in una rimessa privata; la seconda è che il servizio per quanto riguarda il taxi è obbligatorio, invece per quanto riguarda il noleggio con conducente non è obbligatorio; la terza è la tariffa, che è stabilita dall'Amministrazione Comunale per quanto riguarda il servizio del taxi ed è libera per quanto riguarda il servizio del noleggio con conducente, sempre restando in dei limiti minimi e massimi che impone l'Amministrazione Comunale.

Successivamente, passiamo al capitolo 2 del piano dove dice che "L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e noleggio con conducente è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti del presente Regolamento. I requisiti sono: essere cittadino italiano; il possesso dei requisiti morali, cioè non aver commesso reati, etc.; il possesso del requisito professionale, cioè l'iscrizione al Ruolo dei Conducenti secondo quanto stabilito la Legge 21/92, ruolo istituito presso la Provincia di Taranto; di essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica

dell'autovettura; non essere titolare di altra licenza per il servizio di taxi, rilasciata da qualsiasi altro Comune".

Per quanto riguarda le licenze di taxi, non è permesso il cumulo, cioè non è permesso il cumulo delle licenze di taxi con noleggio con conducente; invece è concesso il cumulo di due o più licenze di noleggio con conducente.

Un altro requisito è essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone e cose e dimostrare di poter disporre di una sede o di una rimessa privata per quanto riguarda il noleggio con conducente.

Una volta detto questo, passiamo alla definizione del numero delle autorizzazioni. Per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente, Sistema Imprese ha proposto - e poi è passato al vaglio dei sindacati, come ho detto prima - il numero di otto, e viene prevista anche la possibilità di autorizzare un soggetto abilitato al servizio dedicato a portatori di handicap.

Per quanto riguarda, invece, il servizio di taxi, è stabilito in quattro.

Quello che voglio rimarcare è che questo, come quello che vedremo dopo, del Piano di localizzazione di giornali e riviste, è uno strumento di programmazione, cioè non vuol dire che abbiamo previsto otto licenze per le NCC e quattro dei taxi, che verranno messe a bando a stretto giro di posta, ci sarà tempo per vedere quando mettere a bando queste licenze, fermo restando tutti gli aspetti legati al territorio o anche all'attività stessa.

Il numero delle autorizzazioni, infatti, così determinata sarà oggetto di opportuna revisione con cadenza triennale.

Si prevede, altresì, per il servizio di taxi la possibilità di avere quattro licenze stagionali, per coloro che hanno già la licenza permanente, per tre mesi, quindi adibire una seconda vettura al servizio di taxi per tre mesi.

Successivamente, invece, vediamo l'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni. Per il rilascio delle autorizzazioni, l'Amministrazione Comunale deve fare un bando pubblico, l'Organo competente deve bandire un bando di concorso per il rilascio di queste autorizzazioni e nel bando deve essere contenuto: il numero delle licenze o autorizzazioni da rilasciare; la facoltà per ogni singolo soggetto di partecipare al concorso per l'assegnazione di una sola licenza taxi e massimo due licenze di noleggio con conducente; i requisiti che abbiamo visto prima.

Poi le materie di esame, che sono: toponomastica locale, luoghi storici e turistici comune e provincia; elementi del Codice della Strada relativo al servizio di che trattasi; conoscenza del presente Regolamento; nozioni generali relative ai luoghi di interesse turistico.

Poi il divieto alla partecipazione di lavoratori dipendenti o pensionati.

Detto questo, passiamo ad alcuni obblighi, diritti e divieti per i conducenti delle vetture taxi e NCC: "Tutti i conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente Regolamento sono obbligati ad osservare i seguenti obblighi: conservare in perfetto stato di efficienza e pulizia il mezzo; preferire il percorso più breve; trasportare con la massima cura, diligenza e rispetto nelle regole del Codice della Strada i bagagli; percorrere, purché richiesto dal cliente, strade private delimitate da cancello; apporre sulla vettura i contrassegni distintivi di riconoscimento; effettuare in ogni caso il servizio di trasporto impostogli dagli agenti di pubblica sicurezza".

Poi ci sono i diritti per i vari conducenti: "E' diritto di ciascun conducente di taxi e autovettura in servizio di noleggio di essere tempestivamente informati dall'Ufficio Comunale competente circa le eventuali variazioni della toponomastica cittadina; richiedere al cliente un anticipo dell'importo pari al 50%".

Alcuni divieti sono: fermare l'autovettura ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri; deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri del percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio. Poi ci sono alcuni divieti per quanto riguarda l'esercizio per il servizio taxi: cibarsi durante la sosta all'interno dell'autovettura; adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci.

Un divieto per l'esercizio il servizio di noleggio autovettura con conducente è quello di stazionare sul suolo pubblico.

Questo Regolamento è sicuramente un modo per dare un nuovo servizio alla cittadinanza, ma è anche una opportunità imprenditoriale per giovani, per ragazzi che volessero cimentarsi in questa esperienza o attività imprenditoriale.

Il passo successivo all'approvazione del Regolamento è la convocazione o, meglio, l'istituzione della Commissione Consultiva per la determinazione delle tariffe per quanto riguarda il servizio di taxi e delle tariffe minime e massime per quanto riguarda il servizio di noleggio con conducente.

#### **Presidente SMIRAGLIA**

Grazie, Assessore.  
Ci sono interveniti?  
Consigliere Conte.

#### **Consigliere CONTE**

L'argomento è passato attraverso la Commissione dove mi tocca stare, però - ovviamente - con i dovuti ritardi sono arrivati i documenti da leggere (tantissimi!), quindi abbiamo dovuto fare una digestione rapida di tutta la problematica, cosa che non è... In genere le cose dovrebbero essere fatte meglio, articularle, avere l'occasione di riflessione.

In ogni caso, la questione della mobilità di Pulsano rispetto a Taranto, rispetto a Brindisi, rispetto a Bari, per quanto riguarda le grandi mobilità per chi viene a Pulsano e non sa come arrivarci se non ha mezzi propri, è fondamentale, perché oggettivamente si assiste ad una sorta di tirannia del mezzo. Non c'è nessuna legge, siamo in pieno Far West, nel senso che chiunque fa tariffe, fa quello che gli pare.

E questa cosa non va bene. Non va bene perché sicuramente, in uno scenario di un paese che ambisce ad una accoglienza turistica - intesa - la possibilità di uno sciacallo alla "taxi-driver" non è che sia piacevole.

Quindi, in ogni caso il tentativo fatto dall'Assessore, peraltro anche sollecitato da tempi che sono tempi che attendono questa condizione, a mio avviso comunque va premiata, nel senso che è un lavoro che arriva giusto, giusto in tempo, anche se in Commissione ho sollevato una serie di dubbi soprattutto sulla integrabilità di questo

Regolamento per una pianificazione un po' più articolata e più ampia del Piano Commerciale che, purtroppo, il nostro Comune - come molti Comuni - tarda ad avere o, comunque, uno scenario che non vede chiare identificazioni, chiari progetti per il futuro se non una spontanea situazione di pullulio di attività che cercano disperatamente di trovare margini di profitto, di mercato in un territorio assolutamente in difficoltà da questo punto di vista.

In ogni caso, ritengo che da zero a qualcosa, al di là delle incompiutezze contenute - a mio avviso - nel documento e che sicuramente potranno essere cose che in una programmazione successiva e in una valutazione successiva, in una Commissione successiva che potrebbe, in qualche maniera, stare a rivalutare le cose una volta che questa norma entra in funzione, se ne vedono gli effetti. Ecco, anche questo mi sembra un atteggiamento da preliare.

#### **Presidente SMIRAGLIA**

Grazie, Consigliere.  
Borraccino.

#### **Consigliere BORRACCINO**

Crede che l'idea di avere a Pulsano questo tipo di servizio non sia affatto male, per una serie di ordini di ragioni: innanzitutto perché cose simili si sono già sperimentate, magari in maniera anche un po' collaterale. Pensiamo alle navette che usano gli stabilimenti balneari e le strutture alberghiere?

Un problema di mobilità a Pulsano c'è!

Francamente, poi, non è questa la sera giusta o l'ordine del giorno giusto su cui pensare a dare anche altri stimoli alla nostra comunità, perché ci sono molti modi per muoversi nei paesi, nelle città e non è detto che debba essere fatto proprio. Nel punto all'ordine del giorno di oggi, quello precedente, io ho fatto cenno alle idrovie, che si eccetto quella questione anche a questo punto all'ordine del giorno, immaginare il modo con cui la gente si debba... si possa spostare nel territorio penso sia un atto lodevole. E pensare che a Pulsano possono girare dei taxi o - com'è l'acronimo? - NCC (mi suggeriscono) non è affatto male. Quindi noi abbiamo un atteggiamento positivo rispetto a questa idea.

La cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, Assessore - io la sentivo da lì, dalla zona fiamtoni, impropria anche quella, verità di Dio! - non capisco quando dice: "Va bene, tanto poi il burdo lo facciamo!". Perché avvocato questa discrezionalità francamente non politicamente motivata, non motivata anche da ragioni di opportunità? Francamente questa cosa non l'ho capita. Tant'è che io le chiedo di dare tempi certi sull'attuazione di questo piano, che è carente di una cosa, veramente è carente di molte altre cose ma esiliamo, sennò poi annulliamo. Se tocchiamo le norme, annulliamo! Quindi evitiamo, eh! Ma non importa!

Certamente è carente in un punto fondamentale: manca una indagine di mercato, e se c'è io faccio ammenda. l'ho saltata nella lettura, ma a me pare che non ci sia una indagine di mercato.

Credo che questo punto dovrebbe essere fondamentale.

Ripeto: noi manteniamo l'atteggiamento favorevole anche in carenze di questo fatto perché abbiamo dei dati di conoscenza empirica che ci fanno pensare che non vendiamo fumo o illusione proponendo questo piano, perché - ripeto - esperienze magari un po' improprie ma già ci sono nel territorio.

Quindi significa disciplinare, organizzare una domanda che c'è e un'offerta un po' impropria che secondo noi c'è. Quindi l'incontro fra domanda e offerta in questo caso mi sembra abbastanza verosimile.

Quindi, Assessore, perché prendersi questo tempo non motivando?

Noi, invece, le chiediamo tempi certi dell'attuazione, anzi le chiediamo la possibilità che questo piano possa avere efficacia già per la stagione estiva, che è cominciata. Perché riteniamo che uno dei momenti in cui questo tipo di servizio possa avere ragione anche economica per chi lo situa, sia proprio la stagione estiva. Non saltiamola questa stagione! Se ci sono i tempi tecnici per poter avviare il piano subito, per questa estate, noi le chiediamo di farlo.

Perché prendere tempo?

Non ne comprendiamo le ragioni!

Spero di non dover intervenire dopo, per replicare. Speriamo che lei sia convincente, altrimenti poi, nella dichiarazione di voto, le diremo qualche cosa.

#### **Presidente SMIRAGLIA**

Grazie, Consigliere,  
Guzzone.

#### **Consigliere GUZZONE**

Quando è il momento di bacchettare, bacchettiamo; quando è il momento di lodare, lodiamo. Quindi apprezziamo il lavoro dell'Assessore Francesco Marra che - voglio dire - mi sono reso conto personalmente, è fatto con grande impegno. Ci teneva molto che questo piano fosse portato all'attenzione del Consiglio Comunale in tempi ristretti, per dare un servizio che nella comunità manca da tempo.

In effetti la Legge Regionale, che è quadro di questo settore, di questo servizio importante, è datata '95, se non erro, quindi noi siamo indietro... di sedici anni? Dico bene? Sedici anni! Era dunque ora che questa regolamentazione fosse presente nel nostro Comune.

Avevo fatto notare - nella giornata di oggi ci siamo visti in più di una circostanza e scelti con l'Assessore Marra, ovviamente niente è perfetto in questo mondo - una piccola lacuna che sicuramente può essere colmata che riguarda (non è fatto anche menzione) la Commissione Consultiva, che doveva essere prevista all'interno della regolamentazione, così come vuole la Legge Regionale di riferimento.

Penso, tutto sommato, che con una delibera di Giunta che colleghi i due momenti, prima di dare attuazione al piano possa essere colmata questa piccola lacuna. Quindi, per il resto da parte nostra nessuna obiezione, anzi l'apprezzamento per il lavoro fatto dall'Assessore Marra.

#### **Presidente SMIRAGLIA**

Grazie, Consigliere Guzzone.  
Ci sono altri interventi?  
Non ci sono altri interventi.  
Assessore, lei vuole replicare?

#### **Assessore MARRA**

Sì, volevo replicare a quanto detto dal Consigliere Borraccino.  
Speravo di non essere frainteso: quello che volevo dire è che il presente Regolamento è uno strumento di programmazione. Abbiamo programmato, abbiamo previsto otto licenze di NCC e quattro di taxi: le prime saranno messe subito a bando, proprio per fare quella indagine di mercato che diceva lei, perché, staccando non abbiamo contezza di attività che sono state svolte precedentemente, abbiamo la necessità di fare una indagine di mercato sulle prime licenze che metteremo presto a bando.

Successivamente, se vediamo che il servizio... se c'è più domanda del servizio, metteremo gli altri posti a bando, tanto il presente Regolamento non ha scadenze temporali.

#### **Presidente SMIRAGLIA**

Grazie, Assessore.  
Ci sono interventi?  
Per dichiarazione di voto, Consigliere Laterza.

#### **Consigliere LATERZA**

Io mi associo già ai due Consiglieri di opposizione che, neanche velatamente, hanno fatto i complimenti all'Assessore per il lavoro svolto, quindi a nome della maggioranza, quindi del Popolo della Libertà ci associamo al giudizio già espresso dal Consigliere Guzzone e dal Consigliere Borraccino e questo è un inizio promettente per quello che poi sarà... diciamo che è l'antipasto per quella che sarà poi la pietanza più importante che è quella del piano commerciale, al quale si lavora alacremente e che, quindi, seguirà subito dopo l'adozione dei due piani di oggi.

Quindi, il voto - ovviamente - è favorevole.

**Presidente SMIRAGLIA**

Grazie, Consigliere Laterza.

Altri interventi?

Non ci sono altri interventi. Mettiamo in votazione il punto all'ordine del giorno:

"Piano commerciale sulle attività di noleggio con conducente e taxi. Approvazione".

Chi è favorevole?

*Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato all'unanimità, avendo riportato i voti favorevoli su n. 16. Consiglieri presenti e votanti.*

Verbale letto confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to Sig. SMIRAGLIA Giovanni

IL Segretario Generale  
f.to DOTT.SSA MARILENA CAVALLO

---

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE.**

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio informatico di questo Comune sul Sito Istituzionale, [www.comune.pulsano.ta.it](http://www.comune.pulsano.ta.it), per rimanervi 15 giorni consecutivi (N. \_\_\_1096\_ Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, li 02 AGO. 2011

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
(f.to Dott. Giuseppe LALISCIA)

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che:

la presente delibera è stata pubblicata il 02/08/2011 per rimanervi 15 giorni consecutivi

è divenuta esecutiva il 04/08/2011

perché dichiarata immediatamente eseguibile

per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
f. to Dott. Giuseppe LALISCIA